

ATTO COSTITUTIVO

ENTE BILATERALE EBIEFO



Il giorno 6 luglio 2026, presso la sede della FIDEF in Napoli, al corso

Umberto I n. 35 alle ore 11.00,

FIDEF - Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione, codice fiscale **93049660637** rappresentata dal suo Presidente dott. Lucantonio Paladino.

CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, codice fiscale **97357550587**, rappresentata dal Presidente Nazionale dott.ssa Gabriella Ancora.

CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA, codice fiscale **95202280632** rappresentata dal Segretario Nazionale prof. Raffaele Di Lecce.

FLA - Federazione Lavoratori Autonomi ed Atipici, codice fiscale **95274590637** rappresentata dal Segretario Nazionale dott.ssa Marianna Baldini

In attuazione del vigente CCNL della FIDEF, le Parti, come sopra individuate, in qualità di soci fondatori, con il presente atto dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, conformemente a quanto previsto nel verbale di rinnovo del CCNL di settore ed ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) e dell'art. 39 della Costituzione italiana che garantisce la libertà di organizzazione sindacale, una Associazione non riconosciuta e senza fini di lucro, denominata "ENTE BILATERALE EBIEFO", in sigla EBIEFO, avente carattere assistenziale e mutualistico.

- 1) L'Ente ha sede provvisoria in Napoli al Corso Umberto I° n. 35
- 2) L'Ente si propone lo scopo di promuovere e sostenere il settore delle attività corsuali di istruzione e formazione continua in attuazione del Lifelong Learning, con le più opportune iniziative che verranno condivise di volta in volta.

L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL (codice CNEL T279), per i dipendenti degli enti gestori di attività corsuali.

In particolare, l'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

- a) promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione

e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, sia pubblici che privati, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni formativi; nei momenti formativi promossi dall'Ente Bilaterale, ove necessario, saranno presenti persone che affiancheranno lavoratori e/o lavoratrici

con disabilità, tenendo conto della tipologia di disabilità del soggetto;

b incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; a favorire, attraverso azioni formative, le pari opportunità in vista della piena attuazione della legge 125/91;

c) ricevere gli accordi realizzati a livello aziendale al fine di istituire un osservatorio sulla contrattazione aziendale del settore;

d) Seguire le problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione vigente, promuovendo approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S, che non rientrino nella formazione, prevista per legge, a carico dell'azienda;

e) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, di inserimento, contratti a tempo determinato, parttime, e agli istituti contrattuali in materia di mercato del lavoro previsti dal CCNL di settore, predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli istituti contrattuali e gli accordi interconfederali in materia; inoltre effettuare

f) verifica e monitoraggio sulla stabilità occupazionale del settore, anche per fasce e/o tipologie di lavoratori, anche al fine di valutare la corretta applicazione delle norme contrattuali;

h) attuare gli altri compiti che i Soci fondatori di cui all'art. 1 del presente Statuto, anche a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno all'unanimità di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.

Inoltre può svolgere le seguenti attività:

1) programmare ed organizzare relazioni sul quadro economico del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto



tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;

2) provvedere al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, pubblici e privati, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale; nonché favorire misure e accordi per promuovere l'elevazione culturale;

3) provvedere al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore al fine di una migliore valorizzazione delle Risorse Umane, ovvero analizzare ipotesi di ricorso di sostegno al reddito nei casi di crisi aziendali;

4) predisporre e/o coordinare schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di apprendistato e di inserimento.

La durata dell'Ente Bilaterale nazionale è a tempo indeterminato;

L'Ente sarà retto da un Comitato Esecutivo, composto da 6 (sei) membri che viene così costituito e nominato:

Dott. Paladino Lucantonio (Fidef), dott.ssa Gabriella Ancora (CIU), prof. Raffaele di Lecce (Confal); dott.ssa Marianna Baldini (FLA), e il p.i Murri Gennaro e dott. Raffaele Minieri (Fidef).

Alla carica di Presidente viene nominato Paladino Lucantonio e Gabriella Ancora alla carica di Vice Presidente.

6) Le Parti comparenti convengono che il Collegio dei Revisori venga nominato dalla prima riunione dell'Ente Bilaterale;

7) La rappresentanza legale ed in giudizio, nonché i poteri di firma sono riservati al Presidente;

Le Parti dichiarano inoltre che l'allegato Statuto, composto da n.13 pagine e da 8 articoli è conforme alle proprie volontà e, pertanto, viene approvato e sottoscritto;

Le Parti conferiscono mandato al Presidente ad operare per il deposito del presente atto e dell'allegato Statuto presso un Notaio o presso l'Agenzia delle Entrate. e a porre in essere tutti i necessari



adempimenti formali e sostanziali per il perfezionamento della costituzione dell'Ente medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

Napoli 6 luglio 2026

FIDEF

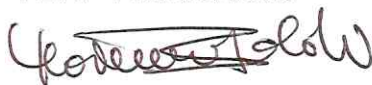
CIU UnionQuadri



Firmato digitalmente da
GABRIELLA ANCORA
C: IT

CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA

FLA - Federazione



Firmato digitalmente da
RAFFAELE DI LECCE

CN = RAFFAELE DI LECCE
SerialNumber = TINIT-DLCRFL47R18L259U
C = IT



STATUTO

"Ente Bilaterale Nazionale EBIEFO"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, su iniziativa di FIDEF; CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali; CONFAL Federazione Scuola, FLA - Federazione Lavoratori Autonomi, una Associazione non riconosciuta denominata "Ente Bilaterale Nazionale EBIEFO" di seguito, per brevità, indicato come Ente.

Art. 2 - Sede e durata

L'Ente ha sede in NAPOLI. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato, salvo i casi di scioglimento di cui al successivo art. 15.

Art. 3 - Soci

Sono Soci fondatori dell'Ente la FIDEF quale Organizzazioni Sindacale dei datori di lavoro e la CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali; CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA, FLA - Federazione Lavoratori Autonomi quali Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, entrambe parti firmatarie del CCNL (cod. CNEL T279) per i dipendenti degli Enti gestori di Corsi di Istruzione Formazione e Cultura vari. In nessun caso è consentito il trasferimento di quota.

Art. 4 - Iscritti

Tutti i soggetti individuati dal CCNL FIDEF, iscritti all'Ente, possono beneficiare delle relative prestazioni.

Possono altresì iscriversi i Datori di lavoro che non aderiscono alle Associazioni firmatarie del CCNL FIDEF, qualora il CCNL da loro applicato non prevede un proprio ente bilaterale o, quest'ultimo, offre minori benefici ai lavoratori.

Le iniziative di cui al successivo articolo 5 del presente Statuto ed ogni altra assistenza che fosse prevista dalle parti come individuate all'art. 1 sono destinate ai lavoratori ed ai titolari delle attività che, oltre ad applicare interamente il C.C.N.L. e gli accordi collettivi in essere, siano in regola coi versamenti all'Ente (Ebief).
L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:



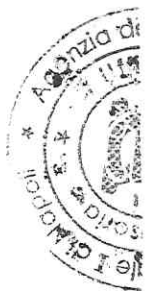
- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa dell'Ente;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive.

Art. 5 - Scopi e finalità

L'Ente Bilaterale Nazionale di settore EBIEFO costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obiettivi richiamati in premessa al C.C.N.L., è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Enti Gestori e Lavoratori) e alle altre Aziende che hanno optato di aderire all'Ente, come previsto all'art. 4 comma 2.

L'Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza:

- a) la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio-economico del settore, e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I artt. 1 e 2;
- 1. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull'Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondo Interprofessionale, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
- 2. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- 3. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione;



4. specifiche iniziative per l'inserimento giovanile, e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le pari opportunità";
5. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti da organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
6. iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli Enti aderenti, finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
7. i) lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
8. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva
9. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;
10. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;
11. la specificità delle "Relazioni sindacali e di lavoro" del settore e le relative esperienze bilaterali;



-

0 1 25 060174 501 4

e) la comunicazione concernente la costituzione della Commissione Paritetica e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

f) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi EBIEFO. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Per il miglior raggiungimento dei propri scopi EBIEFO. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Comitato Esecutivo.



Art. 6 - Articolazione dell'Ente

L'Ente potrà articolarsi al suo interno in sezioni possono predisporre specifici progetti di attività coerenti con quanto stabilito dal precedente articolo 5.

I progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato Esecutivo quale Organo deputato per l'eventuale delibera di approvazione sia per quanto attiene alla validità del progetto che per il suo possibile finanziamento nell'ambito della quota spettante all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

Art. 7 - Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente, costituiti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e le Organizzazioni Sindacali dei liberi professionisti, sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche di cui alle lettere b), c) e d) hanno la durata di quattro anni, permangono fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.

I nuovi componenti debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statutari di cui alle lettere b), c) e d) ha termine nel caso in cui venga revocato dal Socio che l'aveva espresso o in caso di decadenza e/o di dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive. Nei casi sopra indicati di cessazione della funzione, il socio che aveva effettuato la designazione provvede, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una nuova designazione. I sostituti saranno cooptati, e successivamente nominati, ai sensi dell'art. 2386 c.c. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso alla data di nomina. In caso di revoca o dimissioni che comportino il venir meno di oltre 2/3 dei componenti il Comitato Esecutivo, l'Assemblea per la nomina del nuovo Comitato Esecutivo è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dei componenti del nuovo Comitato Esecutivo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.



Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto o da loro Delegati. I Soci, ai fini delle deliberazioni, sono portatori rispettivamente del seguente numero di voti:

FIDEF n. 3 (tre) voti; CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali; CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA, FLA - Federazione Lavoratori Autonomi n. 3 (tre) voti.

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo;
- b) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) provvedere all'approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, dei bilanci consuntivi e preventivi;
- d) deliberare l'eventuale compenso per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei conti;
- e) approvare il Regolamento di funzionamento dell'Ente di cui al

successivo art. 16;

f) approvare le eventuali modifiche statutarie su proposta del Comitato Esecutivo;

g) esaminare ogni questione che il Comitato Esecutivo avesse a sottoporgli;

h) definire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;

i) svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;

j) deliberare in merito allo scioglimento dell'Ente e alla nomina dei liquidatori.

I soci si riuniscono in Assemblea almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un socio o almeno la metà dei componenti il Comitato Esecutivo o il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza, a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione o, in caso di comprovata urgenza, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Per le riunioni riguardanti le sopracitate lettere f) e j) la convocazione deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori dei conti. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano. All'inizio viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali:

a) che sia consentito al Presidente di verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell'Assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario predisporre il foglio presenze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle Assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le deliberazioni sono assunte con almeno 6 voti (sei favorevoli. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento sono assunte con almeno 5 voti favorevoli.

Art. 9 - il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito da 6 (sei) componenti nominati dall'Assemblea dei Soci, dei quali 3 (tre) in rappresentanza di FIDEF ; 1 (uno) in rappresentanza di CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali; 1 (uno) in rappresentanza CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA, 1 (uno) in rappresentanza FLA - Federazione Lavoratori Autonomi garantire il funzionamento di tutti i servizi dell'Ente, sia tecnici che amministrativi e vigilare sul funzionamento dei medesimi;

- ratificare la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione dei Soci;
- vigilare sull'attuazione e sul funzionamento delle iniziative promosse dall'Ente;
- nominare, nel caso se ne ravveda la necessità, un Direttore dell'Ente e regolarne il trattamento economico;
- progettare iniziative atte al raggiungimento degli obiettivi statuari;
- promuovere, coordinare e verificare la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali;
- deliberare l'approvazione delle Sezioni di cui all'art. 6;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- attuare le iniziative deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare i regolamenti delle prestazioni;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere e all'attività svolta;



- predisporre il regolamento interno dell'Ente di cui al successivo art. 16 e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla stesura di specifiche relazioni sui bilanci e sulla attività svolta;
- assumere e licenziare il personale dell'Ente e regolarne il trattamento economico.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, e viene convocato a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di comprovata urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente, o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. Il Comitato ad ogni riunione nomina un segretario.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per audio, conferenza o video - conferenza fra più postazioni collegate, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, posto che la riunione si riterrà svolta in quel luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle adunanze del Comitato Esecutivo e sottoscritto da colui che presiede la seduta e dal segretario.

Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti.



Ai componenti del Comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di carica deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 - La Presidenza

La Presidenza si compone di un Presidente e di un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Comitato Esecutivo, alternativamente su designazione di 1 (uno) in rappresentanza della FIDEF ed 1 in rappresentanza delle OO.SS. CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali; CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA, FLA - Federazione Lavoratori Autonomi, salvo diverso accordo tra i Soci.

Il Presidente sta in giudizio per l'Ente ed ha la legale rappresentanza dell'Ente e presiede il Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Comitato Esecutivo o, ove nominato, al Direttore.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi così designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Nazionali degli Enti datoriali, uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sindacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.

2 L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di membro dell'Esecutivo.

I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dal codice civile. Essi esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Al Collegio è attribuita la funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.



Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori effettivi partecipano a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

Gli emolumenti dei Revisori sono fissati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 12 - Finanziamento

Per gli scopi dell'Ente si provvede con:

i contributi ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dal contratto nazionale di categoria, da regolamento ed eventualmente dalle leggi;

- gli interessi di mora per ritardati pagamenti;
- eventuali ulteriori risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all'Ente;
- i proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statuari dell'Ente;
- gli interessi e altri proventi maturati dalle risorse finanziarie gestite dall'Ente e dai beni acquistati con le sopra dette risorse;
- i proventi straordinari di qualsiasi specie, nonché le liberalità versate da enti o singoli privati;
- ogni altra entrata che concorra a sviluppare l'attività dell'Ente.

Le quote versate in forza del CCNL, relative a Regioni nelle quali non è stato costituito l'Ente Bilaterale rimangono a disposizione dell'Ente Bilaterale Nazionale che, con finalità solidaristiche, ne stabilirà l'utilizzo.

Art. 13 - Il Patrimonio

Le disponibilità dell'Ente sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per



ritardati pagamenti.

Costituiscono disponibilità dell'Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Ente ed eventuali contributi provenienti dallo stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del C.C.N.L. per i lavoratori degli Enti Gestori il patrimonio dell'Ente è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5, ovvero accantonato, se ritenuto necessario ed opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai "Fondi Comuni" regolato per solidale irrevocabile volontà dei Soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.

All'Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente medesimo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 14 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno, il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Entrambi i bilanci, corredati dai previsti documenti di accompagnamento, debbono essere trasmessi entro 15 giorni ai Soci.

Art. 15 - Scioglimento - Cessazione

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato con almeno 2/3 voti favorevoli dei componenti dell'Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata con raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di scioglimento dell'Ente o, comunque, di cessazione per



qualsiasi causa, i soci di cui al precedente art. 3 provvedono a designare due liquidatori, di cui uno su designazione di FIDEF, e uno su designazione di CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali; CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA, FLA - Federazione Lavoratori Autonomi, che agiscono con poteri congiunti. Le procedure di liquidazione sono quelle previste dagli artt. 2484 e seguenti c.c.

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

Art. 16 - Regolamento di funzionamento

Per l'attuazione del presente statuto l'Ente si dota di un regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Disposizioni finali

Copia autentica dello statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione.

Art. 18 - Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, al regolamento di funzionamento e a quelli delle prestazioni.

Lo statuto e il regolamento di funzionamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l'attività dell'Ente medesimo.

FIDEF

CIU UnionQuadri

CONFAL Federazione Scuola,

FLA.

Firmato digitalmente da GABRIELLA
ANCORA
C: IT

Firmato digitalmente da
RAFFAELE DI LECCE

CN = RAFFAELE DI LECCE
Serial Number = TINIT-DLCRFL47R18L259U
C =



**Agenzia
Entrate** 
Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Casoria
Via Padula, 138 - 80026

Atto registrato al n. 277/3 ad 15/07/2026

Importo versato 200,00

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Disposizione di servizio n. 26423

Gamer





DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASORIA

Registrazione di Atto Privato

Il 15/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEK , serie 3 , numero 277

data di stipula: 06/07/2026

ident.vo telematico: TEK26L000277000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95363230632

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95363230632				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



